



COMUNE DI RIACE

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

N. 14 Reg. Del.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno 2018 addì 07 del mese di Luglio alle ore 18,50 convocato come da avvisi scritti in data 02.07.2018 ed integrati con avvisi scritti in data 05.07.2018 consegnati al domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco LUCANO Domenico, in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenze si-no	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenze si-no
1	LUCANO Domenico	SI	7	PETROLO Antonio Santo	SI
2	CIMINO Maurizio	NO	8	MELI Cosimo	SI
3	RULLO Antonio	SI	9	SALERNO Francesco	NO
4	SPANO' Maria Caterina	SI	10	CAMPAGNA Francesco	NO
5	MUSURACA Cosimo Damiano	SI	11	MONTAGNESE Cosimo	NO
6	GERVASI Giuseppe	SI			

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gesualdo BOVA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo dichiarato aperta la seduta, li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 riportati all'interno della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Riace, ai sensi degli articoli 244 e seguenti del D. Lgs. del 18.8.2000, n. 267;

che con D.P.R. del 9 Aprile 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione nella persona della Dott.ssa Rosa Romeo che ha proceduto al suo insediamento in data 17 Aprile 2018;

RICHIAMATO l'art. 248 del sopracitato decreto, che al comma 1 così recita: "A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio";

DATO ATTO che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018/2020;

VISTO l'articolo 251 del sopracitato decreto legislativo che prevede:

- al comma 1 "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa delibera, il Consiglio dell'Ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote le tariffe di base nella misura massima consentita";
- al comma 2 "la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, decorrenti da quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato";
- al comma 4 "il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le singole imposte e tasse".

VISTA la nota della Direzione Centrale per la Finanza Locale prot. n. 0032390 del 26.03.2018 in cui si ricorda l'obbligo di adottare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente.

VISTO, altresì, il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare "le deliberazioni di cui sopra alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione alla erogazione dei contributi erariali spettanti all'ente dissestato".

RILEVATO, pertanto, che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione e delle aliquote e tasse da applicare.

RILEVATO che occorre determinare per le imposte e tasse di spettanza dell'Ente, le aliquote e tariffe nella misura massima consentita;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 2011 il quale nel disciplinare il federalismo fiscale municipale, introduce l'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a:

- Comuni capoluoghi di provincia;
- Unioni di Comuni;
- Comuni con ampi flussi turistici e città d'arte;

RILEVATO che il comune di Riace è incluso fra i Comuni Calabresi a rilevanza turistica;

VISTE le specifiche disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 che individuano quali soggetti passivi dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati;

CONSIDERATO che questo Ente non ha mai istituito l'imposta di soggiorno;

RITENUTO necessario procedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno e di approvare il regolamento comunale predisposto dal competente ufficio per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, composto da n. 12 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il gettito di entrata presunto è pari a € 18.800,00;

VISTO il documento a firma del Capogruppo di Minoranza, Francesco Salerno, acquisito al protocollo dell'Ente in data 06.07.2018 al n. 4588, che si allega alla presente deliberazione;

VISTO il documento a firma del Consigliere di Maggioranza, Maurizio Cimino, acquisito al protocollo dell'Ente in data 07.07.2018 al n. 4599 che si allega alla presente deliberazione;

DATO ATTO che non è pervenuto il prescritto parere del Revisore dei Conti nonostante la trasmissione del regolamento a mezzo PEC giorno 06.07.2018, ore 11,03;

Ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono riportati:

1. Di istituire, l'imposta di soggiorno e di approvare l'allegato Regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno, composto da n. 12 articoli, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di demandare alla Responsabile del servizio tributi la trasmissione telematicamente della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività;
3. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Arcadi Domenico Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **"ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO."** esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arcadi Domenico



Il sottoscritto Arcadi Domenico Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **"ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO."** esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arcadi Domenico





Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di RIACE

Città metropolitana di Reggio Calabria

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	3
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Articolo 9 - Sanzioni	6
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11- Rimborsi	7
Articolo 12 - Contenzioso	7



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Riace in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dalla data di approvazione del presente regolamento. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Riace, fino ad un massimo di sessanta pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Riace.



Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Riace e non risulta iscritto all'anagrafe di Riace.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
 - Euro zerovirgolacinque al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
 - Euro uno al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
 - Euro unovirgolacinque al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - Euro due al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
 - Euro duevirgolacinque al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
 - Euro tre al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
 - Euro zerovirgolacinque al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
 - Euro zerovirgolacinque al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
 - Euro zerovirgolacinque al giorno per persona nei bed and breakfast;
 - Euro zerovirgolacinque al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
 - Euro zerovirgolacinque al giorno per persona negli affittacamere;
 - Euro zerovirgolacinque al giorno per persona nelle case per ferie;
 - Euro zerovirgolacinque al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del quinto anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età;
 - i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture



sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di trenta pernottamenti complessivi nell'anno solare, di quarantacinque per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 -Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.



2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Commercio del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Riace

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Riace;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Riace;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento



1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva



1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro cinquecento la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



COMUNE DI RIACE (RC)

Prot. N°

4588

Data

6.7.18

COMUNE DI RIACE
GRUPPO CONSILIARE - Voltare Pagina per Riace -

Al Signor Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
RIACE

OGGETTO: protesta e non partecipazione ai consigli comunali per inesistenza atti da visionare

Il sottoscritto Francesco Salerno, capo-gruppo consiliare di minoranza di Riace;

Premesso

Che in data 02.07.2018 è stata notificata la convocazione del consiglio comunale che si terrà giorno 07.07.2018 alle ore 18,30 avente come ordine del giorno, tra gli altri punti, l'attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, (ALL. A);

Che in data 02.07.2018 è stata notificata la convocazione di un secondo consiglio comunale che si terrà giorno 08.07.2018 alle ore 18,30 avente come ordine del giorno, tra gli altri punti, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000, (ALL. B);

Che in data 05.07.2018 è stata notificata l'integrazione di un punto del consiglio comunale che si terrà giorno 07.07.2018 alle ore 18,30 avente ad oggetto l'istituzione dell'imposta di soggiorno e l'approvazione del relativo regolamento (ALL. C);

TUTTO CIO' PREMESSO

Si comunica che i consiglieri comunali del gruppo di minoranza **non parteciperanno ai suddetti consigli comunali** poiché alla data odierna, non è stato possibile visionare alcun atto propedeutico all'approvazione dei punti all'ordine del giorno ed in particolare, tra questi, i pareri dell'organo di revisione contabile ad oggi addirittura **INESISTENTI**.

Si richiede che questa dichiarazione sia allegata, per farne parte integrante, alle deliberazioni del consiglio comunale del 7 e 8 luglio 2018.

Riace 6 luglio 2018

Il capo gruppo consiliare
Francesco Salerno

CIMINO MAURIZIO
Consigliere di maggioranza del Comune di Riace

COMUNE DI RIACE: SEDUTE CONSILIARI IN SESSIONE STRAORDINARIA DEI 07 E 08.07.2018

COMUNE DI RIACE (RC)	
Prot. N°	4599
Data	07-07-2018

- al sig. Presidente del Consiglio comunale
 - al sig. Segretario comunale
- con richiesta di lettura aperta nel corso di svolgimento dei lavori dell'assise comunale e per conoscenza**
- al sig. Prefetto di Reggio Calabria

Il sottoscritto **Cimino Maurizio**, Consigliere di maggioranza del Comune di Riace, in relazione alla convocazione delle sedute consiliari sopra meglio richiamate - per il tramite della presente, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 TUEL e norme riconnesse - Vi significa quanto segue:

- a mezzo di convocazione a mani (prot. ente n. 4462 e 4464 del 02.07.2018 e n. 4562 del 05.07.2018) l'istante ha ricevuto notizia delle sedute consiliari ridette ed intese all'approvazione degli ODG colà meglio richiamati;

- nonostante il brevissimo arco di tempo intercorrente tra la notificazione e la data di riunione del civico consesso, il deducente si è subito attivato - anche in virtù dei delicati e complessi temi su cui controverteranno le decisioni del Consiglio comunale - per visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione a supporto degli atti da adottarsi: purtroppo, ad oggi, tra di essi non risulta depositato il necessario parere del revisore dei conti.

Quanto detto costituisce una censurabile limitazione dei diritti ricollegati allo svolgimento del ruolo consiliare: inoltre, il colpevole ed immotivato ritardo nella sopradetta allegazione rende impossibile una completa valutazione degli aspetti tecnico-contabili da operarsi al fine di esprimere la propria adesione o meno ai punti redatti.

Inoltre, i prospetti tariffari inerenti gli aumenti necessitati dallo stato di dissesto dell'ente si appalesano - sin d'ora - illegittimi in quanto non supportati da adeguata valutazione degli aspetti economici soprattutto per ciò che concerne l'approvando regolamento dell'imposta di soggiorno.

Ad avviso dello scrivente, lo schema di regolamento (tra l'altro pedissequamente ricavato da un atto amministrativo consimile di altro ente) non è stato predisposto secondo una previsione legata alle reali possibilità di gettito offerte dall'azione turistica sul territorio, dimostrandosi - già solo per questo - altamente penalizzante per le strutture recettizie operanti nel comprensorio.

Posto ciò, il deducente:

INVITA

l'assise comunale ad una attenta valutazione delle censure suesposte poiché ne è fortemente compreso il diritto ad una piena conoscenza degli atti e delle motivazioni presupposte all'approvazione dei punti all'ODG sottoposti, sia per la mancata disponibilità della documentazione necessaria, sia per il brevissimo arco di tempo concesso per detta valutazione nei suoi aspetti parziali.

Tanto detto, il sottoscritto rappresenta che, per tutti i motivi esposti che rendono inespugnabile il ruolo di Consigliere oltre che inesprimibile un voto coerente con scelte amministrative a tutela dei cittadini/contribuenti, non parteciperà ai lavori d'assemblea per come programmati diffidando il Consiglio tutto a discutere il differimento dell'approvazione.

Distinti saluti.

Riace M.na, 06.07.2018

Cimino Maurizio



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.TO LUCANO

F.TO BOVA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Data

IL MESSO COMUNALE

25 LUG. 2018

F.TO BONIFAZI

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 25 LUG. 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data

IL SEGRETARIO CAPO

25 LUG. 2018

F.TO BOVA

Copia Conforme all'originale

Data

25 LUG. 2018



IL SEGRETARIO CAPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

✶ La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal C.C. ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L.

➤ La presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo, per dieci giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.E.L.)

➤ La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al

Li,

IL SEGRETARIO CAPO